

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 32

Modifiche di diverse disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.

(GU n.7 del 15-2-2014)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Liguria n. 17 dell'8 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 51 (Interventi in materia di trasporto ferroviario regionale)

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2009, dopo le parole: «a titolo gratuito», sono inserite le seguenti: «per la parte coperta da contribuzione pubblica».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2010)).

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 62/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «per la parte coperta da contribuzione pubblica».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 36/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all'art. 2, comma 5, all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, limitatamente ai servizi di trasporto ferroviario, conferite alla Regione Liguria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 novembre 2013

BURLANDO

(Omissis).